

Statuto associazione "PAO – Per Abitare Orizzonti ETS"

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita l'associazione ai sensi del Codice civile, e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche e integrazioni, denominata **"PAO – Per Abitare Orizzonti Ente del Terzo Settore"**, in breve **"PAO ETS"** da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di FANO

L'utilizzo nella denominazione della locuzione *"Ente del Terzo Settore"* o dell'acronimo "ETS" è strettamente legato all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore. Pertanto, fino a quando l'associazione non sarà iscritta o qualora, per qualsiasi causa, l'associazione non sia più iscritta non potrà utilizzare tali diciture nella denominazione sociale. È fatto divieto di utilizzare il riferimento a *"Ente del Terzo Settore"* in assenza dell'iscrizione al Registro unico del terzo settore.

L'associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ARTICOLO 2

Carattere dell'associazione

L'associazione è apartitica e non persegue in alcun modo finalità lucrative, può avvalersi di attività di volontariato e/o di lavoro retribuito da parte di soci e terzi nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

L'associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 3

Durata dell'associazione

La durata dell'associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'associazione

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare: promuove attività performative, architettoniche, artistiche e formative orientate alla valorizzazione dei territori, delle comunità e delle pratiche partecipative.

L'associazione opera attraverso progetti che integrano corpo, spazio e relazione, con particolare attenzione ai processi educativi e alla rigenerazione culturale, urbana e ambientale in ambito "site specific". La missione dell'Associazione è sviluppare e diffondere dispositivi performativi – quali corpografia urbana, performance on site, attivazioni spaziali, pedagogia performativa e architetture performative – come strumenti di conoscenza, partecipazione e trasformazione dei luoghi.

L'identità dell'associazione si fonda sull'acronimo PAO — Per Abitare Orizzonti, che definisce la sua missione:

Per: l'intenzionalità dell'azione culturale e sociale.

Abitare: un approccio all'architettura e alle arti come esperienza, relazione e responsabilità verso i luoghi.

Orizzonti: l'apertura educativa, la ricerca, la formazione e la costruzione di futuro.

In contesti internazionali, accademici o di ricerca, l'Associazione potrà utilizzare la dicitura: "PAO – Performing Architectural Organisms", quale interpretazione metodologica e comunicativa della propria identità, senza che ciò costituisca modifica della denominazione ufficiale.

L'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale, di cui al comma 1 art. 5 del Codice del Terzo settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e in considerazione delle attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- favorire processi di rigenerazione culturale e urbana attraverso pratiche sensibili e site-specific;
- sviluppare progetti di ricerca creativa e di formazione con didattica per enti pubblici e privati, scuole e associazioni;
- promuovere la cultura architettonica e performativa come strumenti di partecipazione, conoscenza e coesione sociale;
- sostenere e progettare eventi con la produzione di opere, installazioni, performance e dispositivi spaziali;
- attivare percorsi di coinvolgimento comunitario e cittadinanza attiva;
- documentare e diffondere pratiche artistiche e culturali attraverso pubblicazioni, mostre, archivi e materiali multimediali.
- favorire processi di co progettazione con enti pubblico e/o privati;
- ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.

L'associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime.

Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 7 del Codice del Terzo settore ed in conformità alle linee guida adottate con apposito decreto ministeriale.

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi e potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano gli Enti del terzo settore e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

ARTICOLO 5

Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'associazione persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statuari dell'associazione.

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6

Categorie dei soci

L'Associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

- Onorari
- Ordinari

a) Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al Consiglio Direttivo. Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e sono esonerati dal versamento delle quote annuali.

b) Sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo.
La suddivisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci onorari nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 7

Ammissione dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

In caso domanda inoltrata da un ente, la stessa andrà sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente aspirante socio o da persona da questi espressamente delegata.

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte alla prima assemblea convocata.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

ARTICOLO 8

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione garantisce agli associati, il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quali candidati all'elezione degli organi sociali.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare, il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9

Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dal Consiglio Direttivo le seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;

b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;

c) espulsione.

Contro le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al Consiglio Direttivo ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto al consiglio direttivo;

- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
c) per delibera di espulsione;
d) per ritardato pagamento della quota associativa oltre la scadenza fissata per il versamento;
e) per morte.

ARTICOLO 11

Organi dell'Associazione

Organi dell'associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12

Partecipazione all'assemblea

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati e che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria secondo i tempi e le modalità previsti nel presente statuto almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo; è inoltre convocata per l'approvazione del bilancio preventivo (se previsto) e ogni qualvolta si renda necessario tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13

Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta con una o più delle seguenti modalità: per lettera semplice, per posta elettronica, a mezzo PEC (se posseduta) o altro strumento di comunicazione telematica, inoltre, ove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede Sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura del Consiglio dimissionario.

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 2 delega. La delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi o di controllo dell'associazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

228 In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

229 L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno
230 i due terzi dei voti espressi dai soci aventi diritto di voto presenti.

231 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli
232 aventi diritto.

233 Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal
234 voto.

235 La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici,
236 anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di
237 sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del Consiglio direttivo in
238 fase di convocazione.

239 ARTICOLO 15

240 *Forma di votazione dell'assemblea*

241 Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale
242 o con voto segreto.

243 L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal Consiglio Direttivo e discusso
244 ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.

245 In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori
246 composta da tre persone.

247 Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati
248 alle elezioni.

249 Ogni socio, sia esso persona fisica o ente giuridico, ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota associativa.

250 ARTICOLO 16

251 *Compiti dell'assemblea*

252 All'assemblea spettano i seguenti compiti:

253 in sede ordinaria

254 a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulle relazioni consuntiva del consiglio direttivo;

255 b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;

256 c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità
257 nei loro confronti;

258 d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché la
259 penale per i ritardati versamenti;

260 e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;

261 f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine
262 del giorno;

263 in sede straordinaria

264 a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

265 b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

266 c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del
267 giorno.

268 È in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga al
269 Consiglio Direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da
270 porre all'ordine del giorno dell'assemblea.

271 ARTICOLO 17

272 *Compiti del Consiglio Direttivo*

273 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il
274 compito di:

- 275 - convocare l'assemblea;
- 276 - predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;
- 277 - predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- 278 - dare esecuzione alle delibere assembleari;
- 279 - predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- 280 - ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- 281 - deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità
282 e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;

- 283 - definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS, secondarie e
284 strumentali alle attività di interesse generale e documentarne il carattere secondario e strumentale nella
285 relazione al bilancio di esercizio, e nella relazione di missione (quando dovuta);
286 - predisporre il bilancio consuntivo, preventivo (se previsto) e il bilancio sociale (quando redatto) da
287 sottoporre all'assemblea;
288 - deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
289 - dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del
290 Consiglio Direttivo;
291 - procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza
292 dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
293 - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
294 - deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
295 - deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che
296 interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
297 - redigere l'eventuale regolamento interno;
298 - procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e
299 dipendenza;
300 - irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione del Consiglio Direttivo

303 Il Consiglio Direttivo è formato da 3 membri nominati dall'assemblea ordinaria e dura in carica 3 anni.
304 Tutto il Consiglio Direttivo deve essere composto da soci.
305 Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
306 Esso elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente, può eleggere inoltre il segretario ed il tesoriere
307 economo.
308 In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno
309 della metà, subentreranno i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle
310 elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.
311 Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà a nuova elezione in
312 Assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il
313 quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.
314 Nel caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina
315 del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria
316 amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la
317 metà più uno dei Consiglieri.
318 Il Consiglio Direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in
319 carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo, a maggioranza
320 qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo
321 casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.
322 Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni
323 nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.
324 I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni del Consiglio Direttivo

327 Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni
328 qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la
329 partecipazione, il Consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.
330 Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto o posta
331 telematica, o altro strumento di comunicazione telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli
332 argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante
333 comunicazione telefonica o via fax o posta telematica, o altro strumento di comunicazione telematica senza il
334 rispetto del termine sopradetto. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per
335 posta telematica, o con altri strumenti di comunicazione telematica possono assumere a tutti gli effetti valore
336 di riunioni del Consiglio Direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del Consiglio e vengano ratificate a
337 verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze
338 previste.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono trascritte in un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari. Soltanto il Consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno. Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo. In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vicepresidente in ogni sua attribuzione. Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio Direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare, redige i verbali dell'assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea.

ARTICOLO 22

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene contabilità o supervisiona la tenuta della stessa, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo e quello preventivo (se previsto) accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 23

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 24

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.
Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 25

Entrate dell'associazione

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalla quota associativa da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione, e successivamente ogni anno, nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- da contributi degli associati e da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da erogazioni liberali;
- da lasciti testamentari;
- da contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici;
- da contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- da contributi di istituti di credito, imprese e di altri enti di erogazione ed istituzioni pubbliche e private;
- rendite patrimoniali;
- da entrate derivanti da contratti e convenzioni con Enti pubblici;
- da entrate derivanti dalle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Cts nei limiti consentiti dalla legge;
- proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Cts e relativo decreto ministeriale di attuazione;
- da entrate derivanti da raccolte fondi di cui all'art. 7 del Cts, relativo decreto ministeriale di attuazione e linee guida;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Ente e prevista dal Codice del Terzo Settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 26

Destinazione degli avanzi di gestione

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 27

Durata del periodo di contribuzione

Le quote associative sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento della quota associativa per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 28

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. È comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

449 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione
450 trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per
451 successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 29

Bilanci

454 L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.
455 Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione
456 dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
457 Il bilancio approvato, unitamente ad eventuali allegati previsti per legge, va depositato al Registro Unico
458 Nazionale del Terzo Settore a cura degli amministratori, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo
459 diversa previsione di legge.
460 L'approvazione del bilancio preventivo (se previsto) è deliberata entro la chiusura dell'esercizio precedente a
461 quello a cui si riferisce.
462 I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei dieci giorni che
463 precedono le assemblee l'assemblea convocate per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei
464 soci che lo richiedano.
465 Al ricorrere dei limiti previsti dall'art. 14 del d.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato
466 presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di
467 esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
468 Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'associazione.

ARTICOLO 30

Scioglimento e liquidazione dell'associazione

471 In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri
472 e deciderà sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il netto risultante della
473 liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del
474 Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'
475 assemblea.

ARTICOLO 31

Clausola compromissoria

478 Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che
479 possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà
480 secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune
481 accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del
482 Tribunale competente per la sede dell'associazione.

ARTICOLO 32

Rinvio

485 Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni al D. lgs 117/2017, alle altre
486 norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

488 Fano, 16 marzo 2026

489 Silvia Caringi.....

491 Omar Toni.....

493 Catia Toni.....



